BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA SOMALIA

Anno III Mogadiscio, 20 dicembre 1959 Suppl. N. 2 al N. 12

PUBBLICAZIONE MENSILE

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

PREZZO: So. 3 per numero — Arretrati il doppio — **ABBONAMENTI**: Annuo: per la Somalia So. 75; Estero So. 100 — L'abbonamento in qualunque tempo richiesto, decorre dal 1° gennaio e l'abbonato riceverà i numeri arretrati — **INSERZIONI**: per ogni riga o spazio di riga So. 1,50 — Le inserzioni si ricevono presso il Ministero di Grazia e Giustizia L'importo degli abbonamenti e delle inserzioni deve essere versato all'*Ufficio* Tasse Affari

SOMMARIO

PARTE PRIMA

LEGGI E DECRETI

N N

Regolamento Interno dell'Assemblea Legislativa della Somalia. 101

PARTE SECONDA

DECRETI AMMINISTRATIVI

N. N

PARTE TERZA

VARIE

N. N

STAMPERIA DEL GOVERNO

— Mogadiscio —

PARTE PRIMA

LEGGI E DECRETI

N. N.

REGOLAMENTO INTERNO DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA SOMALIA

Del Giuramento

Art. 1

I deputati prima di entrare in funzione prestano giuramento nelle mani del Presidente ed al cospetto dell'Assemblea.

La formula del giuramento è la seguente:

« Giuro di adempiere alle mie funzioni con diligenza e lealtà per il bene del popolo somalo ».

Il deputato che si rifiuta di giurare s'intende decaduto dalla carica.

Dell'Assemblea

Art. 2

La nomina del Presidente, dei Vice Presidenti, del Questore. dei Vice Questori e dei Segretari è fatta a scrutinio segreto.

Per la nomina del Presidente è richiesta la maggioranza assoluta a termini dell'art. 4 dell'Ordinanza n. 1 del 5 gennaio 1956, e per le altre cariche quella relativa.

Art. 3

Lo spoglio delle schede per la nomina del Presidente, dei Vice Presidenti, del Questore, dei Vice Questori e dei Segretari dell'Assemblea, si fa in seduta pubblica Lo spoglio è effettuato da tre scrutatori estratti a sorte.

Delle Attribuzione del Presidente e dell'Ufficio di Presidenza.

Art. 4

Il Presidente fa osservare il regolamento, mantiene l'ordine, assicura il buon andamento dei lavori dell'Assemblea. Concede la facoltà di parlare, dirige e modera la discussione, pone le questioni, stabilisce l'ordine delle votazioni, ne annuncia il risultato, sorveglia all'adempimento dei lavori del Questore, dei Vice Questori e dei Segretari. Convocata ogni qualvolta lo ritenga utile i Vice Presidenti, i Presidenti delle Commissioni permanenti e i Presidenti dei Gruppi parlamentari per esaminare l'ordine dei lavori dell'Assemblea informandone il Governo perchè questi possa far intervenire un suo rappresentante.

Il Presidente dell'Assemblea riceve, nei periodi di aggiornamento dei lavori, i disegni di legge, le relazioni ed ogni altro documento parlamentare e ne dà notizia all'Assemblea nel primo giorno della successiva convocazione

Art. 5

I Vice Presidenti sostituiscono alternativamente il Presidente in caso di assenza o impedimento.

Art. 6

I Segretari, coadiuvati dai funzionari addetti all'Ufficio di Presidenza, provvedono alla spedizione dell'avviso di convocazione dell'Assembea, che deve essere comunicato ai deputati in tempo utile e contenere l'ordine del giorno; tengono nota dell'ordine dei deputati che hanno chiesto la parola; danno lettura delle proposte e dei documenti; tengono nota delle deliberazioni; fanno le chiamate; registrano, quando occorra, i singoli voti; vigilano affinchè il resoconto sia pubblicato nel termine prescritto dal Presidente e non vi siano alterazioni o modificazioni dei discorsi; verificano il testo dei progetti di legge e di quanto altro viene deliberato dall'Assemblea, apponendovi la loro firma; concorrono al buon andamento dei lavori secondo gli ordini del Presidente.

Art. 7

Il Questore e i Vice Questori sovraintendono al cerimoniale, alla polizia e al servizio interno dell'Assemblea.

Della Giunta Permanente

Art. 8

L'Assemblea elegge, con le modalità relative alla nomina delle Commissioni, una Giunta permanente per l'esame delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità, nonchè per l'esame delle rchieste di autorizzazione a procedere

Art. 9

La Giunta propone inoltre durante la legislatura, le modificazioni e le aggiunte al Regolamento interno dell'Assemblea che si rendano necessarie.

Il parere sulle questioni di interpretazioni del Regolamento e la decisione di eventuali conflitti di competenza sono deferiti alla Giunta.

Dei Gruppi Parlamentari

Art. 10

I Deputati entro tre giorni dalla prima seduta debbono dichiarare al Segretario Generale dell'Assemblea a quale gruppo parlamentare siano iscritti

Per costituire un gruppo, ai fini del presente regolamento, occorre un numero minimo di dieci deputati

I deputati iscritti ad un gruppo che non raggiunga il numero di dieci. possono unirsi ad un gruppo affine, purchè insieme raggiungano il numero prescritto.

Un gruppo di almeno cinque deputati può eccezionalmente essere autorizzato dall'Ufficio di Presidenza purchè rappresenti un Partito politico organizzato nel Territorio.

I Deputati che non abbiano fatto la dichiarazione di cui al primo comma, e che non appartengono ad alcun gruppo o che appartengono a gruppi che non raggiungono dieci iscritti, costituiscono un unico Gruppo misto.

Art. 11

Ciascun gruppo provvede alla propria costituzione nominando nel proprio seno il Presidente, un Vice Presidente ed un Segretario.

Delle Commissioni Permanenti

Art. 12

Entro tre giorni dalla prima seduta il Presidente indice la convocazione simultanea ma separata dei gruppi parlamentari per la designazione dei propri delegati nella Giunta Permanente e nelle cinque Commissioni permanenti di cui all'Ordinanza n. 1 del 5 gennaio 1956, art. 8. Ciascun gruppo designa i propri delegati per ogni Commissione in ragione di un delegato ogni 8 deputati o frazione inferiore ad 8

Nessun deputato può essere designato a far parte di più di una Commissione permanente, a meno che non appartenga ad un gruppo composto di un numero di deputati inferiore a quella delle Commissioni permanenti.

Il Presidente provvede a ripartire i designati per ogni singola Commissione. Il Presidente, ottenute le designazioni, provvede alla costituzione delle Commissioni, che dovrà essere approvata dall'Assemblea.

Alla sostituzione del componente delle Commissioni permanenti che per qualsiasi ragione venisse a mancare provvede il gruppo parlamentare del quale faceva parte il deputato da sostituire.

L'eventuale modificazione nella composizione dei Gruppi non ha effetto sulla designazioni di componenti le Commissioni permanenti.

Quando più deputati appartenenti allo stesso gruppo chiedono alla Presidenza dello stesso di sostituirsi vicendevolmente nelle Commissioni di cui fanno parte, la Presidenza del gruppo, se vi aderisce, ne informa il Presidente dell'Assemblea. il quale comunicherà alla Presidenza delle rispettive Commissioni il mutamento avvenuto; ma il Deputato che abbia fatto un cambio non può farne un secondo nel corso della legislatura.

Art. 13

La Giunta permanente e ogni Commissione permanente saranno composte di nove membri e provvederanno a nominare nel proprio seno un Presidente, un Vice Presidente ed un Segretario.

Art. 14

La Giunta permanente e le Commissioni permanenti funzionano anche negli intervalli fra le varie sessioni dell'Assemblea.

Art. 15

I designi di legge sono inviati per l'esame alle Commissioni permanenti secondo il criterio della competenza che viene indicata dal Ministero proponente ed, in mancanza, dal Presidente dell'Assemblea.

I disegni di legge implicanti entrate o spese sono distributi contemporaneamente anche alla Commissione degli Affari Finanziari.

Art. 16

L'esame dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi, appartiene all'esclusiva competenza della Commissione degli Affari Finanziari integrata da un rappresentante delle altre Commissioni permanenti.

Art. 17

Se una Commissione ritenga che un argomento deferito al suo esame sia di competenza di altra Commissione può domandare all'Ufficio di Presidenza che sia rinviata alla Commissione competente.

Art. 18

Le Commissione sono convocate dai loro Presidente per mezzo dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea.

I Presidenti della Commissioni, dopo ogni adunanza, segnaleranno i nomi degli assenti al Presidente dell'Assemblea. Il Deputato che senza giustificato motivo manchi a tre sedute consecutive della Commissione di cui è membro, potrà essere sostituito dal Presidente dell'Assemblea da altro deputato dello stesso gruppo parlamentare, designato dal gruppo stesso.

Art. 19

Le Commissioni hanno facoltà di chiedere l'intervento di funzionari dell'Amministrazione per domandare loro chiarimenti in rapporto alla materia sottoposta al loro esame.

Art. 20

Per la discussione davanti all'Assemblea di ogni disegno di legge, ciascuna Commissione nomina un relatore. Qualora in seno alla Commissione si siano manifestati dissensi, i dissenzienti hanno facoltà di presentare una o due relazioni di minoranza designando i relatori relativi.

Art. 21

I Presidenti delle Commissioni permanenti ricevendo i disegni di legge da sottoporre all'esame delle rispettive commissioni nominano un relatore in seno alla Commissione.

Quando il disegno di legge importa un onere finanziario è necessario che la Commissione competente per materia sia integrata da un rappresentante della Commissione Affari Finanziari. Nel caso che la Commissione competente non ritenga di aderire al parere del rappresentante della Commissione degli Affari Finanziari, e questi insiste, si procederà, a giudizio del Presidente dell'Assemblea, a Commissioni riunite, all'esame degli articoli concernenti le conseguenze finanziarie, oppure sarà deferito all'esame dell'Assemblea l'intero disegno di legge.

La stessa norma si applica anche in altro caso in cui una Commissione, chiamata a dar parere ad altra Commissione, affermi la propria competenza.

In ogni caso il disegno di legge è rimesso all'Assemblea, se l'Amministratore o un decimo dei deputati o un quinto dei componenti delle Commissioni lo richiedono.

Commissioni di inchiesta Parlamentare

Art. 22

Le proposte per inchieste parlamentari sono equiparate a qualsivoglia altra proposta di iniziativa parlamentare.

Art. 23

Allorchè l'Assemblea delibera un'inchiesta, la Commissione è nominata in modo che la sua composizione rispecchi la proporzione dei gruppi parlamentari.

L'Assemblea può delegare la nomina al Presidente.

La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

Art. 24

Quando una Commissione d'inchiesta ritenga opportuno di trasferirsi o di inviare alcuno dei suoi componenti fuori della sede dell'Assemblea, dovrà informare il Presidente e chiederne la facoltà.

Delle Dimissioni

Art. 25

Le dimissioni da deputato debbono essere accettate dall'Assemblea. Se questa non le accetta, ma il deputato insiste, l'Assemblea ne prende atto.

Delle Sedute, della Polizia dell'Assemblea e delle Tribune.

Art. 26

Le Sessioni ordinarie e traordinarie durano fino all'esaurimento dell'ordine del giorno, ivi compreso l'esame dei progetti di legge presentati, per motivi di urgenza, in aggiunta agli argomenti all'ordine del giorno.

Art. 27

E' assolutamente proibito per chiunque di entrare armato nell'Assemblea.

Chi è sorpreso in possesso di armi è immediatamente disarmato e, se estraneo all'Assemblea, allontanato per ordine del Presidente.

Art. 28

Il Presidente apre e chiude le sedute; annuncia l'ora della seduta seguente e l'ordine del giorno, che sarà affisso nell'Aula.

Art. 29

Di ogni seduta è redatto, a cura del Segretario di turno, un processo verbale nel quale saranno indicati i nomi dei deputati presenti, la enunciazione delle questioni discusse e le deliberazioni prese dall'Assemblea.

Il processo verbale di ogni seduta è firmato dal Presidente e dal Segretario di turno.

Art. 30

La seduta inizia con la lettura del processo verbale della seduta precedente, a meno che non sia stato stabilito dall'Assemblea di dedicare una giornata fissa di fine settimana all'approvazione dei verbali della settimana stessa. Quando non vi siano osservazioni esso si intende approvato senza votazione. Occorrendo la votazione, questa ha luogo per alzata e seduta.

Sul processo verbale non è concessa la parola se non a chi intenda che venga rettificato, o a chi intenda chiarire o correggere il proprio pensiero espresso nella seduta precedente o per fatto personale.

Quando l'Assemblea si riunisce in seduta segreta, può deliberare che non vi sia processo verbale.

Art. 31

Il Presidente, o per suo ordine, il Segretario di turno, da lettura all'Assemblea dei messaggi o delle lettere ricevute; degli scritti anonimi o sconvenienti non si dà comunicazione.

Art. 32

La verifica del numero legale dell'Assemblea è fatta dal Presidente.

I Deputati che sono in congedo, ovvero sono assenti per incarico dall'Assemblea, non saranno computati per fissare il numero egale.

Se i Deputati presenti sono inferiori alla metà più uno la seduta è di un'ora. Trascorsa inutilmente l'ora, l'Assemblea s'intende onvocata senza altro avviso per il giorno successivo, non festivo, almedesima ora del giorno precedente.

I nomi degli assenti non giustificati saranno pubblicati sul Bollettino Ufficiale.

Art. 33

Qualora, durante il corso della seduta, si debba accertare il numero legale dei Deputati ai fini delle votazioni e tale numero risulti inferiore a quello richiesto, i Deputati che risultino essersi assentati senza aver ottenuto regolare permesso vengono considerati assenti ingiustificati per la intera seduta.

Art. 34

Nessun deputato può prendere la parola senza aver chiesto ed ottenuto il permesso dal Presidente.

Art. 35

Se un deputato pronuncia parole sconvenienti oppure turba con il suo contegno la libertà delle discussioni o il buon andamento delle sedute, il Presidente la richiama all'ordine.

Il deputato richiamato, ove intenda dare spiegazioni del suo atto, o delle sue parole, potrà farlo a fine della seduta, o a giudizio del Presidente, anche subito.

Art. 36

Dopo un secondo richiamo all'ordine nello stesso giorno, oppure — nei casi più gravi — anche indipendentemente da un primo richiamo, il Presidente può proporre l'esclusione dall'aula per il resto della seduta.

Il Presidente può proporre la censura, con interdizione di partecipare ai lavori dell'Assemblea per un periodo da due a 15 giorni di seduta, se un deputato ricorre alla violenza, o provoca tumulti; o trascorre a minacce o a vie di fatto od offenda il prestigio delle istituzioni.

Udite le spiegazioni del deputato, la proposta del Presidente è subito messa ai voti senza discussione, per alzata e seduta.

Se il deputato si rifiuta di ottemperare all'invito del Presidente di lasciare l'Aula, il Presidente sospende la seduta e dà al Questore le istruzioni necessarie affinchè i suoi ordini siano eseguiti.

Ove il deputato censurato tenti di rientrare nell'Aula prima che sia spirato il termine, la durata dell'esclusione sarà raddoppiata.

Per fatti di eccezionale gravità che si svolgano ad opera di deputati, nei locali dell'Assemblea, ma fuori dell'Aula, il Presidente può

proporre alla Assemblea di dar corso alle sanzioni di cui al comma del presente articolo.

Art. 37

Qualora insorga tumulto nell'Aula, il Presidente si alza e de ogni discussione. Se il tumulto continua, il seduta o, secondo l'opportunità, la scioglie. In semblea s'intende convocata senz'altro avviso il non festivo alla medesima ora del giorno

Art. 38

La polizia dell'Assemblea spetta a sè stessa ed è esercitata, in suo nome, dal Presidente che dà al Questore ed ai Vice Presidenti gli ordini necessari. Il Questore ed i Vice Questori, per l'esecuzione degli ordini ricevuti, si avvalgono dell'opera dei commessi.

Art. 39

Le forze di Polizia non possono entrare nell'Aula se non su richiesta del Presidente e dopo che sia sospesa o sciolta la seduta.

Art. 40

Nessuna persona estranea all'Assemblea può, sotto alcun pretesto, introdursi nell'Aula dove siedono i suoi componenti.

Art. 41

Durante la seduta, le persone ammesse alle tribune devono stare in silenzio, astenendosi da ogni segno di approvazione o disapprovazione.

I commessi, in esecuzione dell'ordine del Presidente, faranno uscire immediatamente la persona o le persone che turbassero l'ordine.

Art. 42

In caso di oltraggio fatto all'Assemblea o ad uno qualunque dei suoi membri, il colpevole sarà immediatamente arrestato su ordine del Presidente e denunziato all'autorità giudiziaria competente.

Della Discussione

Art. 43

Le lingue ammesse nelle discussioni sono il somalo, l'italiano e l'arabo. Gli atti dell'Assemblea sono redatti in italiano e in arabo.

Art. 44

Non è ammesso nelle sedute l'impiego di interpreti diversi da quelli appartenenti all'Ufficio di Presidenza.

Art. 45

I deputati che intendono avere la parola debbono iscriversi al banco della presidenza; essi parlano nell'ordine dell'iscrizione alternativamente contro e pro. E' consentito lo scambio di turno fra i Deputati. Coloro che siano chiamati dal Presidente e non risultino presenti decadono dal diritto di prendere la parola.

Art. 46

Gli oratori parlano dal proprio posto, in piedi e rivolti al Presidente.

Art. 47

Nessuno può parlare più di una volta nella stessa discussione tranne che per un richiamo al regolamento, o per fatto personale, oppure per dichiarazione di voto su particolari argomenti non trattati dall'oratore nella discussione generale.

Art. 48

E' fatto personale qualsiasi critica alla propria condotta o la attribuzione di opinioni diverse da quelle espresse.

In tal caso, chi chiede la parola deve indicare in che consiste il fatto personale; il Presidente decide.

Art. 49

Quando un deputato sia accusato di fatti che ledano la sua moralità, egli può chiedere al Presidente dell'Assemblea di nominare una Commissione la quale giudicherà la fondatezza dell'accusa.

Ogni imputazione di mala intenzione, ogni personalismo sono violazioni all'ordine.

Art. 50

Se il Presidente ha richiamato due volte all'argomento un oratore che da quello si allontani, può togliergli la parola.

Art. 51

I deputati possono leggere il loro discorso, ma la lettura non può in nessun caso eccedere la durata di mezz'ora.

Nessun discorso può essere interrotto o rimandato per la continuazione ad altra seduta.

Art. 52

I richiami all'ordine del giorno, o al regolamento, o per la priorità delle votazioni hanno la precedenza sulle questioni principali. In tali casi non potranno parlare, dopo la proposta, che un oratore contro e uno in favore e per non più di venti minuti ciascuno.

Se l'Assemblea è chiamata a decidere su questi richiami, la votazione è fatta per alzata e seduta.

Art. 53

Nessun disegno o progetto di legge può essere discusso in Assemblea se non sono trascorse almeno 24 ore dalla sua distribuzione ai deputati, tranne che per motivi di urgenza l'Assemblea non deliberi altrimenti.

L'Assemblea non può discutere nè deliberare sopra materie che non siano all'ordine del giorno, salvo nel caso di dichiarata urgenza prevista dall'art. 9 terzo comma dell'Ordinanza 5 gennaio 1956, n. 1.

Art. 54

Se l'autore di una proposta di legge non fa parte della Commissione incaricata di esaminarla, egli dovrà essere avvertito della convocazione della Commissione affinchè possa assistere alle sedute senza voto deliberativo. Sarà facoltà della Commissione di nominarlo relatore innanzi alla Commissione stessa.

Art 55

Nell'esame dei progetti di legge precede la discussione generale.

Può il Ministro, o il Deputato proponente o, quando essi non lo abbiano chiesto, possono dieci deputati, chiedere che la discussine ne sia fatta per ciascuna parte o per ciascun titolo.

L'Assemblea, sentito un oratore pro e uno contro, può deliberare.

Quando l'esame di un progetto di legge è fatto per articoli, la votazione ha luogo per ogni articolo e per ogni emendamento proposto.

Sui progetti di legge formati di un unico articolo la discussione generale viene abbinata a quella particolareggiata.

Art. 56

L'Assemblea può decidere, previa approvazione dei criteri informatori della legge, di deferire alla competente Commissione permanente la formazione definitiva degli articoli di un disegno di legge, riservando all'Assemblea l'approvazione finale del disegno di legge con dichiarazione di voto.

Art. 57

Gli articoli aggiuntivi e gli emendamenti ai disegni di legge sono presentati per iscritti al Presidente almeno 24 ore prima della discussione. Possono essere presentati almeno un'ora prima dell'inizio della seduta purchè firmati da almeno sette deputati.

La discussione degli articoli aggiuntivi e degli emendamenti è rinviata alla seduta successiva se lo richiedono sette deputati, purchè non proponenti l'emendamento e l'articolo aggiuntivo, o uno tra i componenti della Commissione permanente competente per la materia in discussione. Uguale facoltà hanno i componenti della Commissione permanente degli Affari Finaziari quando l'articolo aggiuntivo o l'emendamento importi direttamente o indirettamente aumento di spesa o diminuzione di entrate.

Art. 58

Gli emendamenti si distribuiscono stampati o ciclostilati. Un emendamento ritirato dal proponente può essere ripreso da altri.

Chi ritira un emendamento può esporne le ragioni per un tempo non eccedente un quarto d'ora.

Art. 59

Prima che il disegno di legge sia votato a scrutinio segreto, ogni membro della competente Commissione permanente può richiamare l'attenzione dell'Assemblea su correzioni di forma che esso richiede, nonchè sopra quegli emendamenti approvati che sembrino inconciliabili con lo spirito e lo scopo della legge e con alcune delle sue disposizioni e proporre le modifiche che gli paiono opportune. L'Assemblea, sentito il proponente dell'emendamento o un altro in sua vece, e un membro della Commissione permanente, delibera.

Della Votazione

Art. 60

Il voto sull'approvazione del programma di governo si dà per appello nominale.

Il voto finale sui progetti di legge si dà a scrutinio segreto.

Gli altri voti si danno per alzata e seduta, a meno che sette deputati chiedano anche verbalmente la votazione per appello nominale o dieci deputati la votazione a scrutinio segreto.

Nel concorso di diverse richieste quello dello scrutinio segreto prevale sulle altre.

Se un deputato, che abbia sottoscritto una richiesta di votazione per appello nominale o a scrutinio segreto, non si trova presente in Aula quando si procede alla votazione, la sua firma s'intende ritirata.

In casi eccezionali l'Assemblea può votare per acclamazione alla sola condizione che vi sia l'unanimità.

Art. 61

Quando una proposta di legge è compresa in un articolo solo di cui non si possa chiedere o non sia stato chiesto l'appello nominale e non si siano presentati emendamenti, non si fa luogo a votazione per alzata e seduta ma si procede senz'altro alla votazione per scrutinio segreto.

Art. 62

Per il voto con appello nominale il Presidente indica il significato del «Sì» e del «No» ed estrae a sorte il nome di un Deputato. L'appello comincia da questo nome per continuare fino all'ultimo seguendo l'ordine alfabetico e riprendere poi con il primo fino al nome del deputato estratto a sorte

Il Segretario di turno tiene nota dei voti; il Presidente ne proclama l'esito.

Art. 63

Per lo scrutinio segreto il Presidente fa preparare due urne, avverte quale sia il significato del voto ed ordina la chiamata. Ad ogni votante sono date due palle, una bianca ed una nera, da deporsi nelle urne. Esaurite le operazioni di voto il Segretario procede al conteggio ed il Presidente proclama il risultato.

Art. 64

Il voto per alzata e seduta è soggetto a riprova se ne è fatta richiesta prima della proclamazione del risultato.

I Deputati che vogliano astenersi dal voto alzano la mano destra.

Art. 65

Nelle votazioni, per la cui validità è necessaria la constatazione del numero legale, è tenuta nota di coloro che si astengono dal voto.

I deputati presenti alla seduta, i quali non partecipano ad una votazione, saranno computati come astenuti agli effetti del numero legale.

Art. 66

Cominciata la votazione, non è più concessa la parola fino alla proclamazione del voto.

Art. 67

Nelle votazioni a scrutinio segreto, se si verifichino delle irregolarità e segnatamente se il numero dei voti risulti superiore in qualche urna al numero dei votanti, il Presidente annulla la votazione e dispone che sia immediatamente ripetuta.

Art. 68

Nelle votazioni a scrutinio segreto l'Ufficio di Presidenza deve sempre accertare il numero ed il nome dei votanti e degli astenuti.

Art. 69

Il risultato della votazione è proclamato dal Presidente con la formula «L'Assemblea approva» o «L'Assemblea respinge».

Art. 70

Un progetto di legge respinto dall'Assemblea non potrà essere ripresentato se non dopo sei mesi.

Delle Interpellanze, delle Interrogazioni, delle Petizioni e delle Mozioni.

Art. 71

Un deputato che intende rivolgere una interrogazione o un'interpellanza, ne farà domanda per iscritto senza motivazione. Il Presidente ne dà lettura all'Assemblea.

L'interrogazione consiste nella semplice domanda se un fatto sia vero, se alcuna informazione sia giunta al Governo, o sia esatta, se il Governo intende comunicare all'Assemblea documenti che al depu-

tato occorrano, o abbia preso o sia per prendere alcuna risoluzione su oggetti determinati.

L'interpellanza consiste nella domanda fatta per iscritto circa i motivi o gli intendimenti della condotta del Governo in questioni che riguardano determinati aspetti della sua politica.

Art. 72

Il Presidente dopo avere data lettura all'Assemblea dell'interrogazione o dell'interpellanza, la trasmette al Ministero competente, che fornirà all'interrogante o all'interpellante risposta scritta non oltre l'inizio della sessione immediatamente successiva alla data della loro presentazione.

Qualora l'interrogante o l'interpellante non ritenga soddisfacente la risposta scritta, ha facoltà di chiedere che il Ministro competente chiarisca il problema dinnanzi all'Assemblea.

Qualora non sia soddisfatto e intenda promuovere una discussione sulle spiegazioni date dal Governo, deve presentare una mozione. Il Presidente ne darà lettura all'Assemblea e fissa il giorno del suo svolgimento previa approvazione dell'Assemblea, dandone informazione al Ministro competente.

Se l'interrogante o l'interpellante dichiara di non presentare alcuna mozione, qualsiasi altro deputato potrà presentare una mozione sull'argomento, che ha fatto oggetto dell'interrogazione o dell'interpellanza.

Art. 73

Il Presidente riceve le petizioni e appura la personalità del cittadino postulante. L'Ufficio di Presidenza giudica dell'opportunità di dare lettura alla Assemblea delle petizioni presentate.

Le petizioni che hanno attinenza a proposte di legge vengono trasmesse alle rispettive Commissioni permanenti. Le relazioni delle Commissioni permanenti in merito alle petizioni loro sottoposte, saranno messe all'ordine del giorno del successivo lunedì, e in quel giorno avranno la precedenza su ogni altra materia, in luogo delle interrogazioni, interpellanze o mozioni.

L'Assemblea, a maggioranza, può deliberare di prendere in considerazione una petizione o di passare su di essa all'ordine del giorno. Nel primo caso la deliberazione determina se la petizione si deve mandare al Ministero o alla Commissione parlamentare competente ovvero all'Ufficio di Presidenza per essere presa in considerazione al tempo opportuno. Se uno o più deputati presentano, su di una o più petizioni, un ordine del giorno, questo si legge immediatamente, si considera come una mozione e ne segue in tutto la procedura.

Art. 74

Una mozione può essere sottoposta senza farla precedere da un'interpellanza; ma la mozione non sarà accolta e quindi letta dal Presidente, in seduta pubblica, se non sia firmata da cinque deputati.

La mozione, una volta letta all'Assemblea, non può essere ritirata se cinque o più deputati vi si oppongono.

Art. 75

Sulle mozioni possono essere presentati emendamenti. La discussione degli emendamenti avviene durante o dopo chiusa la discussione generale.

I singoli emendamenti sono discussi e votati separatamente, secondo l'ordine dell'inciso cui si riferiscono.

Se l'emendamento è aggiuntivo si pone ai voti prima della mozione principale; se soppressivo, si pone prima ai voti l'inciso che l'emendamento tende a sostituire; se l'inciso è mantenuto l'emendamento cade; se è soppresso l'inciso, si pone ai voti l'emendamento.

Art. 76

Lo svolgimento delle interrogazioni, delle interpellanze e delle mozioni deve essere fatto a parte da ogni altra discussione, preferibilmente al lunedì di ogni settimana.

Quando una mozione, un'interrogazione o un'interpellanza sia iscritta all'ordine del giorno da un mese (non compresi i periodi di vacanza) e non sia stata determinata una ulteriore epoca per il suo svolgimento, si intende decaduta e viene cancellata dall'ordine del giorno.

Delle Deputazioni

Art. 77

Le deputazioni sono composte dal Presidente in modo che siano rappresentati tutti i Gruppi parlamentari. Il Presidente od uno dei Vice Presidenti ne fanno sempre parte.

Dei Servizi

Art. 78

L'Ufficio di Presidenza, su proposta del Presidente, nomina il Segretario Generale dell'Assemblea.

Egli risponde al Presidente del buon funzionamento dei servizi della Assemblea. Il compito e le attribuzioni del Segretario Generale sono stabiliti dalla Presidenza.

Art. 79

La nomina, le promozioni, la revoca e la destituzione dei funzionari, di interpreti, impiegati e commessi, spettano all'Ufficio di Presidenza al quale esclusivamente appartiene il giudizio sugli eventuali ricorsi.

Un ruolo organico, approvato dalla Presidenza, fissa il numero, la qualità, gli assegni e le indennità degli addetti a ciascun ufficio, in conformità alle leggi vigenti nel Territorio sul personale di ruolo e non di ruolo.

PARTE SECONDA

DECRETI AMMINISTRATIVI

N. N.

PARTE TERZA

V A R I E

N. N.